

Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, riveduto a Ginevra il 13 maggio 1977

Concluso a Ginevra il 13 maggio 1977

Approvato dall'Assemblea federale il 16 settembre 1985¹

Istrumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 22 gennaio 1986

Entrato in vigore per la Svizzera il 22 aprile 1986

(Stato 5 giugno 2024)

Art. 1 Costituzione di una Unione particolare; adozione di una classificazione internazionale; definizione e lingue della classificazione

1) I Paesi ai quali si applica il presente Accordo sono costituiti in Unione particolare e adottano una classificazione comune dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (qui di seguito denominata «classificazione»).

2) La classificazione comprende:

- i) una lista delle classi, accompagnata, se del caso, da note esplicative;
- ii) una lista alfabetica dei prodotti e dei servizi (qui di seguito denominata «lista alfabetica»), con l'indicazione della classe nella quale ciascun prodotto o servizio è incluso.

3) La classificazione è costituita da:

- i) la classificazione che è stata pubblicata nel 1971 dall'Ufficio internazionale della proprietà intellettuale (qui di seguito denominato «Ufficio internazionale»), menzionato nella Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale², intendendosi, tuttavia, che le note esplicative alla lista delle classi che figurano in tale pubblicazione saranno considerate come provvisorie e aventi carattere di raccomandazioni fino a quando il Comitato d'esperti di cui all'articolo 3 non adotterà delle note esplicative alla lista delle classi;
- ii) le modificazioni e le aggiunte che sono entrate in vigore, conformemente all'articolo 4.1) dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957³ e dell'Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967⁴ di tale Accordo, prima dell'entrata in vigore del presente Atto;

RU 1986 532; FF 1985 I 481

¹ RU 1986 531

² RS 0.230

³ RS 0.232.112.7

⁴ RS 0.232.112.8

- iii) i cambiamenti apportati successivamente in virtù dell'articolo 3 del presente Atto e che entrano in vigore conformemente all'articolo 4.1) del presente Atto.
- 4) La classificazione è in lingua francese e inglese; i due testi fanno ugualmente fede.
- 5) a) La classificazione di cui al paragrafo 3 i), nonché le modificazioni e le aggiunte di cui al paragrafo 3 ii) che sono entrate in vigore prima della data alla quale il presente Atto è aperto alla firma, sono contenuti in un esemplare autentico, in lingua francese, depositato presso il Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (qui di seguito denominati, rispettivamente, «Direttore generale» e «Organizzazione»). Le modificazioni e le aggiunte di cui al paragrafo 3 ii) che entrano in vigore dopo la data alla quale il presente Atto è aperto alla firma, sono depositate ugualmente presso il Direttore generale in un esemplare autentico, in lingua francese.
- b) La versione inglese dei testi di cui al comma a) è preparata, al più presto dopo l'entrata in vigore del presente Atto, dal Comitato d'esperti menzionato all'articolo 3. Il suo esemplare autentico è depositato presso il Direttore generale.
- c) I cambiamenti di cui al paragrafo 3 iii) sono depositati in un esemplare autentico presso il Direttore generale, nelle lingue francese e inglese.
- 6) Il Direttore generale cura la preparazione dei testi ufficiali della Classificazione nelle lingue araba, italiana, portoghese, russa, spagnola, tedesca e in ogni altra lingua che potrà essere indicata dall'Assemblea contemplata all'articolo 5, previa consultazione dei Governi interessati, sia sulla base di una traduzione proposta da questi Governi, sia facendo ricorso a qualsiasi altro mezzo che non abbia alcuna incidenza finanziaria sul bilancio dell'Unione particolare o per l'Organizzazione.
- 7) La lista alfabetica menziona, per ciascuna indicazione di prodotto o di servizio, un numero d'ordine proprio alla lingua nella quale essa è preparata, accompagnato:
- i) se si tratta della lista alfabetica in lingua inglese, dal numero d'ordine che la stessa indicazione comporta nella lista alfabetica preparata in lingua francese e viceversa;
 - ii) se si tratta di una lista alfabetica preparata conformemente al paragrafo 6, dal numero d'ordine che la stessa indicazione comporta nella lista alfabetica preparata in lingua francese o nella lista alfabetica preparata in lingua inglese.

Art. 2 Portata giuridica e applicazione della classificazione

- 1) Fatti salvi gli obblighi imposti dal presente Accordo, la portata della classificazione è quella attribuita da ciascun Paese dell'Unione particolare. In modo particolare, la classificazione non vincola i Paesi dell'Unione particolare né quanto alla valutazione della portata della protezione del marchio, né quanto al riconoscimento dei marchi di servizio.
- 2) Ciascun Paese dell'Unione particolare si riserva la facoltà di applicare la classificazione a titolo di sistema principale o di sistema ausiliario.
- 3) Le Amministrazioni competenti dei Paesi dell'Unione particolare faranno figurare, nei titoli e nelle pubblicazioni ufficiali delle registrazioni dei marchi, i numeri delle

classi della classificazione alle quali appartengono i prodotti o i servizi per i quali il marchio è registrato.

4) Il fatto che una denominazione figura nella lista alfabetica dei prodotti e dei servizi non pregiudica in alcun modo i diritti che potrebbero esistere su tale denominazione.

Art. 3 Comitato d'esperti

1) È istituito un Comitato d'esperti nel quale è rappresentato Ciascun Paese dell'Unione particolare.

2) a) Il Direttore generale può e, su richiesta del Comitato d'esperti, deve invitare i Paesi estranei all'Unione particolare che sono membri dell'Organizzazione o che fanno parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale⁵ a farsi rappresentare da osservatori alle riunioni del Comitato d'esperti.

b) Il Direttore generale invita le organizzazioni intergovernative specializzate nel campo dei marchi, delle quali almeno uno dei Paesi membri è un Paese dell'Unione particolare, a farsi rappresentare da osservatori alle riunioni del Comitato d'esperti.

c) Il Direttore generale può e, su richiesta del Comitato d'esperti, deve invitare rappresentanti d'altre organizzazioni intergovernative e di organizzazioni internazionali non governative a prendere parte alle discussioni che le interessano.

3) Il Comitato d'esperti:

i) decide i cambiamenti da apportare alla classificazione;

ii) indirizza ai Paesi dell'Unione particolare raccomandazioni tendenti a facilitare l'utilizzazione della classificazione e a promuovere l'applicazione uniforme;

iii) adotta ogni altra misura che, senza avere incidenza finanziaria sul bilancio dell'Unione particolare o per l'Organizzazione, sia di natura tale da facilitare l'applicazione della classificazione da parte dei Paesi in sviluppo;

iv) è abilitato a istituire sottocomitati e gruppi di lavoro.

4) Il Comitato d'esperti adotta il proprio regolamento interno. Quest'ultimo dà la possibilità alle organizzazioni intergovernative di cui al paragrafo 2 b) che possono apportare un contributo sostanziale allo sviluppo della classificazione di prendere parte alle riunioni dei sottocomitati e gruppi di lavoro del Comitato d'esperti.

5) Le proposte di cambiamenti che devono essere apportate alla classificazione possono essere fatte dall'amministrazione competente di ogni Paese dell'Unione particolare, dall'Ufficio internazionale, dalle organizzazioni intergovernative rappresentate nel Comitato d'esperti in virtù del paragrafo 2 b) e da ogni Paese o organizzazione specialmente invitata dal Comitato d'esperti a formulare tali proposte. Le proposte

⁵ RS 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04

sono comunicate all'Ufficio internazionale che le sottopone ai membri del Comitato d'esperti e agli osservatori al più tardi due mesi prima della sessione del Comitato d'esperti nel corso della quale saranno esaminate.

- 6) Ciascun Paese dell'Unione particolare dispone d'un voto.
- 7) a) Fatto salvo il comma b), il Comitato d'esperti delibera a maggioranza semplice dei Paesi dell'Unione particolare rappresentati e votanti.
 - b) Le decisioni relative all'adozione delle modificazioni che devono essere apportate alla classificazione sono deliberate con la maggioranza dei quattro quinti dei Paesi dell'Unione particolare rappresentati e votanti. Per modificazione deve intendersi ogni trasferimento di prodotti o di servizi da una classe ad un'altra o la creazione di ogni nuova classe.
 - c) Il regolamento interno di cui al paragrafo 4 prevede che, salvo casi speciali, le modificazioni della classificazione sono adottate al termine di determinati periodi; il Comitato d'esperti fissa la durata di ciascun periodo.
- 8) L'astensione non è considerata come voto.

Art. 4 Notificazione, entrata in vigore e pubblicazione dei cambiamenti

- 1) I cambiamenti decisi dal Comitato d'esperti, così come le raccomandazioni del Comitato d'esperti, sono notificate dall'Ufficio internazionale alle amministrazioni competenti dei Paesi dell'Unione particolare. Le modificazioni entrano in vigore sei mesi dopo la data d'invio della notificazione. Ogni altro cambiamento entra in vigore alla data che fissa il Comitato d'esperti al momento in cui il cambiamento è adottato.
- 2) L'Ufficio internazionale incorpora nella classificazione i cambiamenti entrati in vigore. Tali cambiamenti sono l'oggetto d'avvisi pubblicati nei periodici indicati dall'Assemblea contemplata all'articolo 5.

Art. 5 Assemblea dell'Unione particolare

- 1) a) L'Unione particolare ha un'Assemblea composta dai Paesi che hanno ratificato il presente Atto o vi hanno aderito.
 - b) Il Governo di ciascun Paese è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
 - c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del governo che l'ha designata.
- 2) a) Fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4, l'Assemblea:
 - i) tratta di tutte le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione particolare e l'applicazione del presente Accordo;
 - ii) impartisce all'Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione, tenuto debito conto delle osservazioni dei Paesi dell'Unione particolare che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito;
 - iii) esamina e approva i rapporti e le attività del Direttore generale dell'Organizzazione (denominato qui di seguito: «Direttore generale») relativi

- all'Unione particolare e gli impartisce ogni direttiva necessaria sulle questioni di competenza dell'Unione particolare;
- iv) stabilisce il programma, adotta il bilancio biennale dell'Unione particolare e ne approva i conti di chiusura;
 - v) adotta il regolamento finanziario dell'Unione particolare;
 - vi) crea, oltre al Comitato d'esperti menzionato all'articolo 3, gli altri comitati d'esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell'Unione particolare;
 - vii) decide quali Paesi non membri dell'Unione particolare, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammesse alle sue riunioni come osservatori;
 - viii) adotta le modificazioni degli articoli da 5 a 8;
 - ix) intraprende ogni altra azione appropriata intesa al conseguimento degli scopi dell'Unione particolare;
 - x) svolge ogni altro compito derivante dal presente Accordo.
- b) L'Assemblea statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall'Organizzazione, dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.
- 3) a) Ciascun Paese membro dell'Assemblea dispone di un voto.
- b) La metà dei Paesi membri dell'Assemblea costituisce il quorum.
 - c) Nonostante le disposizioni del comma b), qualora il numero dei Paesi rappresentati in una sessione risulti inferiore alla metà, ma uguale o superiore a un terzo dei Paesi membri dell'Assemblea, questa può deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell'Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti: l'Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai Paesi membri dell'Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei Paesi che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei Paesi mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutorie, purché nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria.
 - d) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8.2), l'Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
 - e) L'astensione non è considerata come voto.
 - f) Un delegato può rappresentare un solo Paese e votare soltanto a nome di esso.
 - g) I Paesi dell'Unione particolare che non sono membri dell'Assemblea sono ammessi alle sue riunioni come osservatori.
- 4) a) L'Assemblea si riunisce una volta ogni due anni in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione.

- b) L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione indirizzata dal Direttore generale, su richiesta d'un quarto dei Paesi membri dell'Assemblea.
 - c) L'ordine del giorno di ciascuna sessione è predisposto dal Direttore generale.
- 5) L'Assemblea adotta il suo regolamento interno.

Art. 6 Ufficio internazionale

- 1) a) I compiti amministrativi spettanti all'Unione particolare sono svolti dall'Ufficio internazionale.
 - b) In particolare, l'Ufficio internazionale prepara le riunioni e fornisce il segretariato dell'Assemblea, del Comitato d'esperti e di qualsiasi altro comitato d'esperti o gruppo di lavoro che l'Assemblea o il comitato d'esperti può creare.
 - c) Il Direttore generale è il più alto funzionario dell'Unione particolare e la rappresenta.
- 2) Il Direttore generale e ogni membro del personale da lui designato intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, del Comitato d'esperti e di qualsiasi altro comitato d'esperti o gruppo di lavoro che l'Assemblea o il Comitato d'esperti può creare. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d'ufficio, segretario di questi organi.
- 3) a) L'Ufficio internazionale prepara, in base alle direttive dell'Assemblea, le conferenze di revisione delle disposizioni dell'Accordo, eccettuate quelle degli articoli da 5 a 8.
 - b) L'Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione.
 - c) Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle discussioni di dette conferenze.
- 4) L'Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono affidati.

Art. 7 Finanze

- 1) a) L'Unione particolare ha un bilancio.
- b) Il bilancio dell'Unione particolare comprende le entrate e le spese proprie dell'Unione particolare, il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni e, se del caso, la somma messa a disposizione del bilancio della Conferenza dell'Organizzazione.
- c) Sono comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all'Unione particolare bensì anche ad un'altra o ad altre Unioni amministrare dall'Organizzazione. Il contributo dell'Unione particolare a tali spese comuni è proporzionale all'interesse che le medesime presentano per essa.

- 2) Il bilancio dell'Unione particolare è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrare dall'Organizzazione.
- 3) Il bilancio dell'Unione particolare è finanziato dalle seguenti entrate:
 - i) i contributi dei Paesi dell'Unione particolare;
 - ii) le tasse e le somme riscosse per servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione particolare;
 - iii) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell'Ufficio internazionale concernenti l'Unione particolare e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;
 - iv) i doni, i lasciti e le sovvenzioni;
 - v) le pigioni, gli interessi e gli altri diversi proventi.
- 4) a) Per determinare la propria quota contributiva secondo il paragrafo 3 i), ciascun Paese dell'Unione particolare figura alla classe nella quale è assegnato per quanto riguarda l'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e paga contributi annui in rapporto al numero di unità stabilito per tale classe in quell'Unione.
 - b) Il contributo annuale di ciascun Paese dell'Unione particolare consiste in un ammontare il cui rapporto con la somma totale dei contributi annuali di tutti i Paesi al bilancio dell'Unione particolare è lo stesso che il rapporto tra il numero delle unità della classe nella quale è assegnato e il numero totale delle unità dell'insieme dei Paesi.
 - c) I contributi sono esigibili il 1° gennaio di ogni anno.
 - d) Un Paese in ritardo nel pagamento dei contributi non può esercitare il suo diritto di voto in nessuno degli organi dell'Unione particolare se l'ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale Paese può essere autorizzato a conservare l'esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo finché quest'ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili.
 - e) Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all'inizio di un nuovo esercizio, dovranno essere osservati i limiti del bilancio dell'anno precedente secondo le modalità previste dal regolamento finanziario.
- 5) L'ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione particolare è stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all'Assemblea.
 - 6) a) L'Unione particolare possiede un fondo di cassa costituito da un versamento unico effettuato da ciascun Paese dell'Unione particolare. Se il fondo diviene insufficiente, l'Assemblea ne decide l'aumento.
 - b) L'ammontare del versamento iniziale di ciascun Paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento è proporzionale al contributo del Paese per l'anno in cui il fondo di cassa è costituito o l'aumento è deciso.

- c) La proporzione e le modalità di versamento sono stabilite dall'Assemblea, su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.
- 7) a) L'accordo di sede concluso con il Paese sul cui territorio l'Organizzazione ha la propria sede deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Paese conceda delle anticipazioni. L'ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione sono oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo Paese e l'Organizzazione.
- b) Il Paese contemplato al comma a) e l'Organizzazione hanno ciascuno la facoltà di denunciare l'impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia avrà effetto tre anni dopo la fine dell'anno in cui è stata notificata.
- 8) La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più Paesi dell'Unione particolare oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall'Assemblea.

Art. 8 Modificazione degli articoli da 5 a 8

- 1) Proposte di modificazione degli articoli 5, 6, 7 e del presente articolo possono essere presentate da ogni Paese membro dell'Assemblea o dal Direttore generale. Questi comunica le proposte ai Paesi membri dell'Assemblea almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all'esame della medesima.
- 2) Ogni modificazione degli articoli elencati al paragrafo 1 deve essere adottata dall'Assemblea. La maggioranza richiesta è dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell'articolo 5 e del presente paragrafo esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi.
- 3) Ogni modificazione degli articoli elencati al paragrafo I entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d'accettazione, effettuate conformemente alle rispettive norme costituzionali, da parte di tre quarti dei Paesi che erano membri dell'Assemblea al momento in cui la modificazione è stata adottata. Ogni modificazione di questi articoli, in tal modo accettata, vincola tutti i Paesi che sono membri dell'Assemblea al momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che ne divengono membri più tardi; tuttavia, una modificazione che aumenti gli obblighi finanziari dei Paesi dell'Unione particolare vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.

Art. 9 Ratifica e adesione; entrata in vigore

- 1) Ciascun Paese dell'Unione particolare che ha firmato il presente Atto può ratificarlo e, se non l'ha firmato, può aderirvi.
- 2) Ogni Paese estraneo all'Unione particolare, che fa parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale⁶ può aderire al presente Atto e divenire così membro dell'Unione particolare.

⁶ RS 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04

- 3) Gli strumenti di ratifica e d'adesione devono essere depositati presso il Direttore generale.
- 4) a) Il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo che le due condizioni seguenti sono state ottemperate:
- i) sei o più Paesi hanno depositato i loro strumenti di ratifica o d'adesione;
 - ii) almeno tre di tali Paesi fanno parte, alla data alla quale il presente Atto è aperto alla firma, dell'Unione particolare.
- b) L'entrata in vigore di cui al comma a) è effettiva nei confronti dei Paesi che hanno depositato strumenti di ratifica o d'adesione almeno tre mesi prima di tale entrata in vigore.
- c) Nei riguardi di qualsiasi altro Paese al quale non si applichi il comma b), il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo la data della notificazione, da parte del Direttore generale, della ratifica o dell'adesione, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento di ratifica o d'adesione. In quest'ultimo caso, il presente Atto entra in vigore, nei confronti di detto Paese, alla data così indicata.
- 5) La ratifica o l'adesione implica, di pieno diritto, l'accettazione di tutte le disposizioni e l'ammissione a tutti i benefici previsti dal presente Atto.
- 6) Dopo l'entrata in vigore del presente Atto, nessun Paese può ratificare un Atto dell'Accordo anteriore al presente o aderirvi.

Art. 10 Durata

Il presente Accordo ha la stessa durata della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale⁷.

Art. 11 Revisione

- 1) Il presente Accordo può essere sottoposto a revisione in epoche successive da conferenze dei Paesi dell'Unione particolare.
- 2) La convocazione delle conferenze di revisione è decisa dall'Assemblea.
- 3) Gli articoli da 5 a 8 possono essere modificati sia da una conferenza di revisione, sia in conformità all'articolo 8.

Art. 12 Denuncia

1) Ogni Paese può denunciare il presente Atto mediante notificazione indirizzata al Direttore generale. Tale denuncia implica anche la denuncia dell'Atto o degli Atti anteriori del presente Accordo che il Paese che denuncia il presente Atto ha ratificato o ai quali ha aderito e produce effetto soltanto nei confronti del Paese che denuncia, restando l'Accordo in vigore ed esecutivo nei confronti degli altri Paesi dell'Unione particolare.

⁷ RS 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04

2) La denuncia prende effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione.

3) La facoltà di denuncia prevista dal presente articolo non può essere esercitata da un Paese prima della scadenza di un termine di cinque anni a contare dalla data alla quale egli è divenuto membro dell'Unione particolare.

Art. 13 Rinvio all'articolo 24 della Convenzione di Parigi

Sono applicabili al presente Accordo le disposizioni dell'articolo 24 dell'Atto di Stoccolma del 1967⁸ della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale; tuttavia, se tali disposizioni verranno modificate in futuro, l'ultima modificazione si applicherà al presente Accordo nei confronti di quei Paesi dell'Unione particolare che sono vincolati da tale modificazione.

Art. 14 Firma; lingue; funzioni di depositario; notificazioni

1) a) Il presente Atto è firmato in un solo esemplare originale nelle lingue francese e inglese, i due testi facendo ugualmente fede, ed è depositato presso il Direttore generale.

b) Testi ufficiali del presente Atto sono preparati a cura del Direttore generale, previa consultazione dei governi interessati e nei due mesi che seguono la firma del presente Atto, nelle altre due lingue, il russo e lo spagnolo, nelle quali, insieme alle lingue di cui al comma a), sono stati firmati i testi autentici della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale⁹.

c) Testi ufficiali del presente Atto sono preparati a cura del Direttore generale, previa consultazione dei governi interessati, nelle lingue araba, italiana, portoghese e tedesca, e nelle altre lingue che l'Assemblea può indicare.

2) Il presente Atto rimane aperto alla firma fino al 31 dicembre 1977.

3) a) Il Direttore generale certifica e trasmette due copie del testo firmato del presente Atto ai governi di tutti i Paesi dell'Unione particolare e al governo di ogni altro Paese che ne faccia domanda. b) Il Direttore generale certifica e trasmette due copie di ogni modificazione del presente Atto ai governi di tutti i Paesi dell'Unione particolare e al governo di ogni altro Paese che ne faccia domanda.

4) Il Direttore generale fa registrare il presente Atto presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

5) Il Direttore generale notifica ai governi di tutti i Paesi che fanno parte della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale¹⁰:

i) le firme apposte secondo il paragrafo 1;

ii) il deposito di strumenti di ratifica o di adesione secondo l'articolo 9.3);

⁸ RS 0.232.04

⁹ RS 0.230

¹⁰ RS 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04

- iii) la data di entrata in vigore del presente Atto secondo l'articolo 9.4)a);
- iv) le accettazioni delle modificazioni del presente Atto secondo l'articolo 8.3);
- v) le date alle quali tali modificazioni entrano in vigore;
- vi) le denunce ricevute secondo l'articolo 12.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Atto.

Fatto a Ginevra il 13 maggio 1977.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 5 giugno 2024¹¹

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Albania	19 giugno	2003 A	19 settembre	2003
Antigua e Barbuda	25 marzo	2019 A	25 giugno	2019
Arabia Saudita	22 aprile	2021 A	22 luglio	2021
Argentina	24 ottobre	2007 A	24 gennaio	2008
Armenia	6 dicembre	2004 A	6 marzo	2005
Australia	4 gennaio	1978	6 febbraio	1979
Austria	19 maggio	1982	21 agosto	1982
Azerbaijan	14 luglio	2003 A	14 ottobre	2003
Bahrein	15 settembre	2005 A	15 dicembre	2005
Barbados	12 dicembre	1984 A	12 marzo	1985
Belarus	12 marzo	1998 A	12 giugno	1998
Belgio	9 agosto	1984	20 novembre	1984
Benin	3 aprile	1978 A	6 febbraio	1979
Bosnia e Erzegovina	2 giugno	1993 S	6 marzo	1992
Bulgaria	27 novembre	2000 A	27 febbraio	2001
Canada	17 marzo	2019 A	17 giugno	2019
Ceca, Repubblica	18 dicembre	1992 S	1° gennaio	1993
Cina	5 maggio	1994 A	9 agosto	1994
Hong Kong	22 novembre	2012	27 febbraio	2013
Macao	1° novembre	1999	20 dicembre	1999
Corea (Nord)	6 marzo	1997 A	6 giugno	1997
Corea (Sud)	8 ottobre	1998 A	8 gennaio	1999
Croazia	28 luglio	1992 S	8 ottobre	1991
Cuba	26 settembre	1995 A	26 dicembre	1995
Danimarca	3 marzo	1981 A	3 giugno	1981
Dominica	8 giugno	2000 A	8 settembre	2000
Egitto	18 marzo	2005 A	18 giugno	2005
Emirati Arabi Uniti	18 gennaio	2022 A	18 aprile	2022
Estonia	24 febbraio	1996 A	27 maggio	1996
Finlandia	12 luglio	1978	6 febbraio	1979
Francia	18 gennaio	1980	22 aprile	1980
Dipartimenti e territori d'oltre mare	18 gennaio	1980	22 aprile	1980
Georgia	29 novembre	2002 A	28 febbraio	2003
Germania	28 settembre	1981	12 gennaio	1982
Giamaica	7 novembre	2005 A	7 febbraio	2006
Giappone	17 novembre	1989 A	20 febbraio	1990

¹¹ RU 1986 532; 1987 702; 1990 797; 2003 3423; 2005 4947; 2008 4049; 2011 2967; 2014 1217; 2020 3455; 2021 609; 2024 256.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente:
www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Giordania	14 agosto	2008 A	14 novembre	2008
Grecia	7 agosto	1998 A	7 novembre	1998
Guinea	5 agosto	1996 A	5 novembre	1996
India	7 giugno	2019 A	7 settembre	2019
Indonesia	7 luglio	2023 A	7 ottobre	2023
Iran	12 aprile	2018 A	12 luglio	2018
Irlanda	31 ottobre	1978	6 febbraio	1979
Islanda	23 dicembre	1994 A	9 aprile	1995
Israele	25 giugno	2021 A	25 settembre	2021
Italia	18 novembre	1982	19 febbraio	1983
Kazakistan	24 gennaio	2002 A	24 aprile	2002
Kirghizistan	10 settembre	1998 A	10 dicembre	1998
Lettonia	29 settembre	1994 A	1° gennaio	1995
Liechtenstein	14 novembre	1986 A	14 febbraio	1987
Lituania	22 novembre	1996 A	22 febbraio	1997
Lussemburgo	16 settembre	1983	21 dicembre	1983
Macedonia del Nord	23 luglio	1993	8 settembre	1991
Malawi	24 luglio	1995 A	24 ottobre	1995
Malaysia	28 giugno	2007 A	28 settembre	2007
Messico	21 dicembre	2000 A	21 marzo	2001
Moldova	1° settembre	1997 A	1° dicembre	1997
Monaco	5 febbraio	1981	9 maggio	1981
Mongolia	16 marzo	2001 A	16 giugno	2001
Montenegro	16 novembre	2012 A	16 febbraio	2013
Mozambico	18 ottobre	2001 A	18 gennaio	2002
Norvegia	6 aprile	1981	7 luglio	1981
Nuova Zelanda ^a	16 luglio	2013 A	16 ottobre	2013
Paesi Bassi	11 maggio	1979	15 agosto	1979
Aruba	2 febbraio	1994	28 febbraio	1994
Paraguay	31 maggio	2021 A	31 agosto	2021
Perù*	18 luglio	2022 A	18 ottobre	2022
Polonia	4 dicembre	1996 A	4 marzo	1997
Portogallo	30 aprile	1982	30 luglio	1982
Regno Unito	30 marzo	1979	3 luglio	1979
Gibilterra	1° ottobre	2020	1° gennaio	2021
Guernsey	23 dicembre	2020	23 marzo	2021
Man, Isola di	23 dicembre	2020	23 marzo	2021
Romania	31 marzo	1998 A	30 giugno	1998
Russia	23 settembre	1987	30 dicembre	1987
Saint Kitts e Nevis	27 luglio	2005 A	27 ottobre	2005
Saint Lucia	18 dicembre	2000 A	18 marzo	2001
Serbia	17 settembre	2010 A	17 dicembre	2010
Singapore	18 dicembre	1998 A	18 marzo	1999

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Siria	28 dicembre	2004 A	28 marzo	2005
Slovacchia	30 dicembre	1992 S	1° gennaio	1993
Slovenia	12 giugno	1992 S	25 giugno	1991
Spagna	2 febbraio	1979	9 maggio	1979
Stati Uniti	29 novembre	1983	29 febbraio	1984
Suriname	24 luglio	1981 A	16 dicembre	1981
Svezia	6 novembre	1978	6 febbraio	1979
Svizzera	22 gennaio	1986	22 aprile	1986
Tagikistan	14 febbraio	1994 S	25 dicembre	1991
Tanzania	14 giugno	1999 A	14 settembre	1999
Trinidad e Tobago	20 dicembre	1995 A	20 marzo	1996
Turchia	1° ottobre	1995 A	1° gennaio	1996
Turkmenistan	7 marzo	2006 A	7 giugno	2006
Ucraina	29 settembre	2000 A	29 dicembre	2000
Ungheria	19 maggio	1982	21 agosto	1982
Uruguay	19 ottobre	1999 A	19 gennaio	2000
Uzbekistan	12 ottobre	2001 A	12 gennaio	2002

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI): www.wipo.int/treaties/fr/classification/nice/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a L'Acc. non si applica a Tokelau.